



**CONSULENTI D'IMPRESA DAL 1964**

Via Cumbo Borgia, 8 - 98057 Milazzo (ME)

P.IVA 02112730839

Circolare settimanale *numero 13 del 09 aprile 2025*

### In breve

- 1** Nuovo aggiornamento dell' Agenzia delle Entrate sulla guida alla compilazione della e-fattura
- 2** La presentazione delle domande per la voltura catastale web

### Approfondimenti

- 1** Capitale sociale eroso: gli effetti su amministratori e sindaci in caso di prosecuzione dell'attività
- 2** Le polizze rischi catastrofali e i recenti chiarimenti dell'ANIA
- 3** Le novità del modello 730/2025

*Commercialisti, revisori contabili e difensori tributari:*

**Dott. Saverio Gitto**

**Dott.ssa Beatrice Gitto**

**Dott.ssa Giosy Gitto**

## Indice:

### Flash di stampa



3

### L'Agenzia interpreta



7

### Il Giudice ha sentenziato



9

In breve.....	11
Nuovo aggiornamento dell'Agenzia delle Entrate sulla guida alla compilazione della e-fattura..	11
La presentazione delle domande per la voltura catastale web.....	13
L'Approfondimento.....	14
Capitale sociale eroso – gli effetti su amministratori e sindaci in caso di prosecuzione dell'attività – prima parte.....	14
L'Approfondimento.....	20
Le polizze rischi catastrofali e i recenti chiarimenti dell'ANIA.....	20
L'Approfondimento.....	41
Le novità del modello 730/2025 – prima parte.....	41

## Flash di stampa



<b>Chiarimenti Mef sull'abuso del diritto</b>	IL SOLE 24 ORE 31.03.2025	Il Mef, con atto di indirizzo del 27.02.2025, ha fornito le "indicazioni metodologiche necessarie" per evitare il ricorso indiscriminato all'abuso del diritto e consentire un'applicazione dell'istituto rispettosa della ratio e delle scelte negoziali del contribuente. L'atto di indirizzo riconosce poi la legittimità delle operazioni straordinarie in neutralità fiscale come operazioni finalizzate alla continuità aziendale.
<b>La comunicazione TD29 sana la fattura omessa</b>	IL SOLE 24 ORE 1.04.2025	Da oggi 1.04.2025 va utilizzato il nuovo metodo di regolarizzazione, da parte del cessionario/committente, dell'omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore, che consiste nell'invio all'Agenzia delle Entrate del "tipo documento" TD29, al fine di evitare la sanzione del 70% dell'imposta, con un minimo di 250 euro.
<b>Dichiarazione dei redditi dei forfetari</b>	ITALIA OGGI 1.04.2025	Vista l'eliminazione delle Certificazioni Uniche per i soggetti forfetari sarà necessario controllare l'effettivo incasso dell'anno analizzando gli introiti fattura per fattura, in quanto l'Agenzia delle Entrate dispone solamente dei ricavi presenti nelle fatture emesse.
<b>Certificazione del bilancio Cfc con test semplificato</b>	IL SOLE 24 ORE 1.04.2025	Dopo la riforma della fiscalità internazionale, da quest'anno la verifica dell'applicazione della norma Cfc si effettua confrontando il rapporto tra le imposte e l'utile lordo del bilancio estero con la soglia del 15%.
<b>Disallineamento da ibridi nel modello Redditi</b>	IL SOLE 24 ORE 1.04.2025	L'Agenzia delle Entrate, con la Faq 31.03.2025 ha chiarito che al fine di applicare quanto previsto dal D.M. Economia 6.12.2024, nella sezione

“Situazioni Particolari” del modello Redditi, le imprese devono utilizzare questi codici:

- 1: se la documentazione è stata predisposta solo per il periodo di imposta 2024;
- 2: se la documentazione è stata predisposta per il periodo di imposta 2024 e per almeno uno dei periodi dal 2020 al 2023;
- 3: se la documentazione è stata predisposta per almeno uno dei periodi di imposta dal 2020 al 2023.

Rimborso credito  
Iva primo trimestre  
2025

ITALIA OGGI  
31.03.2025

Il credito rimborsabile o compensabile è rappresentato esclusivamente dall'eccedenza d'imposta detraibile maturata nel trimestre di riferimento e per questo non si considera l'eventuale credito riportato da periodi precedenti.

Dossier  
documentale salva  
bonus

IL SOLE 24 ORE  
2.04.2025

La fruizione delle numerose agevolazioni fiscali nel 2024-2025 va gestita con attenzione in modo da evitare l'affannosa ricerca documentale al momento dell'eventuale successivo controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Nuova  
classificazione  
Ateco 2025

IL SOLE 24 ORE  
2.04.2025

L'Istat ha introdotto la nuova classificazione Ateco 2025, a decorrere dal 1.04.2025 e per questo motivo l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato il software gratuito "Iva 2025" in modo da compilare e inviare la dichiarazione per il 2024, con la possibilità di indicare il codice 1 nella casella "Situazioni particolari", per usare i nuovi codici Ateco 2025 nel quadro VA, per i soggetti che inviano il modello dal 1.04.2025 al 30.04.2025.

Spese di  
manutenzione e  
cessione del leasing  
per professionisti

IL SOLE 24 ORE  
3.04.2025

Il D.lgs. 192/2024 consente la deduzione delle spese sostenute dai professionisti per l'ammodernamento, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria degli immobili, nell'anno di sostenimento della spesa e nei 5 successivi.

IL SOLE 24 ORE

L'art. 15 D.lgs. 192/2024 ha modificato il regime del riporto delle perdite e delle

Riporto delle perdite e operazioni straordinarie	3.04.2025	operazioni straordinarie, apportando modifiche agli articoli 84, 172 e 173 D.P.R. 917/1986.
Maxi deduzione per nuove assunzioni esclusa dagli acconti	ITALIA OGGI 3.04.2025	L'art. 4 L. 213/2023 permette ai titolari di reddito d'impresa e agli esercenti arti e professioni, per il periodo d'imposta 2024, di beneficiare di una maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato pari al 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale determinato seguendo una serie di parametri.
Fabbricati strumentali in locazione	IL SOLE 24 ORE 3.04.2025	Il caso n. 2/2025, pubblicato dal think tank di Deloitte, chiarisce che, per i fabbricati strumentali utilizzati nella grande distribuzione, l'ammortamento fiscale si applica con il coefficiente del 6% nonostante questi beni siano posseduti da società immobiliari e concessi in locazione.
Polizze catastrofali	ITALIA OGGI 3.04.2025	Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sul sito istituzionale, ha pubblicato delle FAQ al fine di chiarire i dubbi sull'applicazione della legge che impone l'obbligo di stipula delle "polizze catastrofali" (art. 1, c. 101 e seguenti L. 213/2023, e D.M. 18/2025).
Lettere antifrode da Poste Italiane	IL SOLE 24 ORE 3.04.2025	Poste Italiane sta inviando, ai soggetti che hanno venduto crediti da bonus edilizi tra il 2020 e il 2022, un'intimazione a adempiere al fine di recuperare tutta la documentazione elencata nel D.L. 11/2023 alla base della cessione dei crediti.
Ires premiale irrilevante per gli acconti	ITALIA OGGI 4.04.2025	L'art. 1, cc. 436 a 444 L. 207/2024 dispone che, in merito all'Ires premiale, gli acconti d'imposta dovranno essere rideterminati maggiorati per l'anno 2026 come se l'agevolazione non fosse stata mai applicata nel periodo d'imposta 2025.
Rottamazione-quater	IL SOLE 24 ORE 5.04.2025	L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha messo a disposizione dei contribuenti dal

---

giorno 11.03.2025 la domanda per rientrare nella rottamazione-quater.

---

Affitti brevi

ITALIA OGGI  
5.04.2025

Tramite l'ultima risposta fornita nelle FAQ della dichiarazione precompilata sezione locazioni brevi è stato ribadito che, per le CU emesse dagli intermediari turistici nei confronti del comproprietario titolare, è possibile modificare in dichiarazione solo il reddito ripartendolo fra i comproprietari, ma non la ritenuta al 21%.

---

## L'Agenzia interpreta



**Garanzia Iva e  
incorporazione**

INTERPELLO  
N. 83  
DEL 28.03.2025

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che la garanzia per il rimborso dell'Iva della controllata, prestata nella forma dell'assunzione di obbligazioni verso l'Erario da parte della controllante, non ha effetti nel caso in cui la seconda è incorporata dalla prima.

**Imposte sulle  
assicurazioni**

INTERPELLO  
N. 84  
DEL 31.03.2025

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che le imprese assicurative che cessano l'attività in Italia non devono pagare l'acconto in materia di imposta sulle assicurazioni, a patto che si limitino alla mera gestione dei sinistri in essere.

**Comunicazione  
trimestrale per  
franchigia Iva  
transfrontaliera**

PROVVEDIMENTO  
N. 155649/2025

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento ha approvato il modello e le relative istruzioni per la compilazione della comunicazione prevista dall'art. 70-unicies D.P.R. 633/1972.

**Imposta di registro  
accordi transattivi**

INTERPELLO  
N. 85  
DEL 31.03.2025

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che negli accordi transattivi non implicanti il trasferimento o la costituzione di diritti reali l'imposta di registro va applicata sui soli obblighi di pagamento che insorgono contestualmente, senza tener conto di effetti restitutori ovvero estintivi.

**Rettifica dati  
catastali**

PROVVEDIMENTO  
N. 161919/2025

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento ha istituito il servizio "Istanza rettifica dati catastali" che sostituirà il Contact center, potenzierà le funzionalità per l'utenza e standardizzerà il modello, guidando il richiedente nella compilazione della richiesta, semplificandone la definizione e consentendone la trasmissione telematica.

RISOLUZIONE



---

Imposta di registro  
per diritto di  
superficie su  
terreno agricolo

N. 23/E/2025

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, ha chiarito che va applicata l'imposta di registro al 9% alla costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo, per la costruzione di un impianto fotovoltaico.

---

Iva al 10% sul  
collirio

INTERPELLO  
N. 88  
DEL 4.04.2025

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che il collirio va considerato come un medicamento e quindi alle cessioni si applica l'aliquota Iva ridotta del 10%.

---

## Il Giudice ha sentenziato



**Confisca e accordo di ristrutturazione del debito**

CORTE DI  
CASSAZIONE  
N. 44519/2024

La Cassazione ha sancito che l'accordo di ristrutturazione del debito tributario "incide direttamente sull'entità del debito erariale, che subisce una modifica quantitativa, incidendo anche sul profitto del reato".

**Benefici fiscali nello sport dilettantistico**

C.G.T. DELLA  
LOMBARDIA  
N. 667/17/2025

La C.g.t. della Lombardia, ha chiarito che non vi è alcun obbligo normativo dove l'omesso invio da parte dell'associazione sportiva dilettantistica del modello Eas, comporti l'applicazione delle sanzioni.

**Assegnazioni ai soci di denaro o altri beni in natura**

CORTE DI  
CASSAZIONE  
N. 38472/2024

La Cassazione, con la sentenza, ha chiarito che l'assegnazione ai soci di denaro o di altri beni è una forma di distribuzione di utili e riserve in natura che non si configura come compensazione.

**Errori sui certificati di circolazioni delle merci**

CORTE DI  
GIUSTIZIA UE  
C-351/24

La Corte di giustizia Ue ha stabilito che in presenza di errori di diritto presenti sui certificati di circolazione delle merci, che potrebbero far venire meno l'applicazione di un trattamento preferenziale, l'autorità doganale competente ha la possibilità di contestare tali errori senza avviare la specifica procedura di controllo.

**Esenzione Imu**

CORTE DI  
CASSAZIONE  
N. 4303/2025

La Cassazione, con l'ordinanza, ha precisato che l'esenzione dall'Imposta Imu per la casa coniugale affidata al coniuge separato spetta solo quando risulti effettiva la condizione oggettiva della residenza anagrafica e dimora abituale della famiglia nell'alloggio assegnato.

---

Condanna nel processo tributario per responsabilità aggravata

CORTE DI  
CASSAZIONE  
N. 4702/2025

La Cassazione, con l'ordinanza, ha chiarito che nel processo tributario la parte che abusa del processo può essere condannata per responsabilità aggravata se porta avanti delle tesi del tutto prive di fondamento con dolo o colpa grave.

---

Accertamento con prove acquisite in modo illegittimo

CORTE DI  
CASSAZIONE  
N. 8452/2025

La Cassazione, con la sentenza, ha sancito che il Fisco può impiegare nell'accertamento a carico del contribuente prove acquisite in modo illegittimo, in quanto nell'ordinamento tributario manca un divieto specifico.

---

Le violazioni degli obblighi non autorizzano chiusure delle partite Iva

CORTE DI  
GIUSTIZIA UE  
C-164/24

La Corte di Giustizia UE ha stabilito che la violazione degli obblighi Iva non consente al Fisco di procedere con la chiusura della partita Iva.

---

Iva vendita di terreno da privato

CORTE DI  
GIUSTIZIA UE  
C-213/24

La Corte di Giustizia Ue, ha affermato che anche la vendita di un terreno appartenente al patrimonio personale di un privato è assoggettabile all'Iva nel caso in cui questa è effettuata con modalità tali da integrare l'esercizio di un'attività economica.

---

Plusvalenze su cessioni dei calciatori

CORTE DI  
CASSAZIONE  
N. 8724/2024

La Cassazione, con la sentenza, ha stabilito che il club di calcio paga l'Irap, oltre l'Ires, sulle plusvalenze ottenute con la cessione dei giocatori.

---

## In breve

### **Nuovo aggiornamento dell’Agenzia delle Entrate sulla guida alla compilazione della e-fattura**

---

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 1° aprile 2025, la nuova versione (1.10) della propria “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro”.

La principale novità riguarda le istruzioni per la predisposizione del file XML necessario per la comunicazione dell’omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore. Il cessionario o committente è tenuto a trasmettere tale file al Sistema di Interscambio utilizzando il codice TD29, al fine di evitare la sanzione prevista dall’articolo 6, comma 8, del Decreto Legislativo 471/97.

La norma stabilisce che il soggetto passivo deve comunicare le suddette violazioni all’Agenzia delle Entrate, utilizzando gli strumenti forniti dalla stessa, entro novanta giorni dal termine entro il quale la fattura doveva essere emessa o dal momento in cui è stata emessa la fattura irregolare.

Un’importante novità è data dal fatto che, rispetto alla versione precedente, l’art. 6, comma 8 del D.Lgs. 471/97, non richiede più il versamento preliminare dell’imposta. Il cessionario o committente che omette di procedere alla regolarizzazione è soggetto a una sanzione pari al 70% dell’imposta, con un minimo di 250 euro.

Un aspetto rilevante evidenziato nella Guida pubblicata ieri riguarda il fatto che il file TD29 trasmesso al Sdl rappresenta una mera comunicazione. Pertanto, esso non costituisce più un’autofattura, a differenza di quanto avveniva per le violazioni commesse prima del 1° settembre 2024, data di entrata in vigore delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 14 giugno 2024 n. 87.

Ne emerge una conseguenza di rilevante importanza. Come specificato nella Guida, il documento identificato con il codice TD29 non ha alcuna valenza ai fini fiscali, in quanto "non consente di esercitare la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto".

Tuttavia, nel file dovranno comunque essere riportati alcuni degli elementi richiesti dall’art. 21 comma 2 del DPR 633/72, tra cui, ad esempio, la natura, la qualità e la quantità dei beni e servizi acquistati, nonché l’ammontare del corrispettivo.

Quanto alla compilazione, nelle istruzioni fornite dall'Agenzia viene chiarito che:

- nel blocco <CedentePrestatore> vanno indicati i dati del soggetto passivo che ha ceduto il bene o prestato il servizio;
- nel blocco <CessionarioCommittente> vanno riportati i dati del cessionario o committente che comunica l'omessa o l'irregolare fatturazione;
- nel blocco <DatiTrasmissione> va valorizzato con sette zeri il campo <CodiceDestinatario>, mentre non va compilato il campo <PECDestinatario>;
- nel campo <Data> presente nella sezione <DatiGenerali> del file, va inserita la data di effettuazione dell'operazione;
- il campo <DatiFattureCollegate> va compilato nel solo caso di fattura irregolare per riportare gli estremi del documento;
- nel campo <Numero> si potrà indicare una numerazione *ad hoc*.

È necessario riportare nel file l'imponibile non fatturato dal cedente o prestatore o quello non indicato nella fattura emessa, insieme alla relativa imposta calcolata dal cessionario o committente. Per le operazioni non imponibili o esenti, va inserito il codice "Natura".

L'Amministrazione finanziaria chiarisce nella Guida che il tipo documento TD29 può essere modificato inviando al SdI un file con lo stesso codice e con segno positivo o negativo, a seconda del tipo di errore da correggere.

Il file contrassegnato dal codice TD20 rappresenta una vera autofattura ed è utilizzabile per l'omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore nelle operazioni soggette a inversione contabile (art. 6 comma 9-bis del DLgs. 471/97) o per le ipotesi di cui all'art. 46 comma 5 del DL 331/93 e quelle ad esse assimilate.

In questo regime, il cessionario o committente, se l'omissione o l'irregolarità riguarda una cessione o prestazione soggetta a reverse charge "interno", può regolarizzare la violazione inviando al SdI un file TD20, che riporti l'imponibile e un codice Natura della "famiglia" N6 (relativo all'operazione cui l'autofattura si riferisce), seguito dall'invio di un tipo documento TD16 con l'indicazione della relativa imposta.

Analogamente, per le ipotesi di cui all'art. 46, comma 5 del DL 331/93 e assimilate, oltre al file TD20 potranno essere trasmessi documenti caratterizzati dai codici TD17, TD18 o TD19, che consentiranno di adempiere anche agli obblighi previsti dall'art. 1, comma 3-bis del DLgs. 127/2015 (c.d. "esterometro").

## La presentazione delle domande per la voltura catastale web

---

L'Agenzia delle Entrate, tramite il Provvedimento 27 marzo 2025 n. 153452, ha dato il via al servizio "Voltura catastale *web*" che consente di trasmettere il Modello di domande di volture catastali, accedendo alla propria area riservata dopo l'autenticazione tramite SPID, CIE, CNS o, nei casi previsti, con le credenziali rilasciate dall'Agenzia delle Entrate.

Le domande di volture catastali possono essere presentate, in alternativa, direttamente dal soggetto obbligato alla presentazione della domanda di volture o delegando un terzo soggetto. In entrambi i casi, è necessario allegare il documento informatico contenente la domanda di voltura con firma digitale o, in alternativa, una copia per immagine della domanda di volture cartacea, munita di firma autografa dell'interessato unito al documento di identità in corso di validità.

La domanda di voltura catastale va integrata con gli allegati richiesti che devono soddisfare uno dei formati idonei al versamento nel sistema di conservazione dei documenti informatici dell'Agenzia delle Entrate, come previsto dall'art. 71 D.lgs. 82/2005.

Le domande di volture catastali vengono acquisite ed esaminate dall'Ufficio Provinciale – Territorio dell'Agenzia delle Entrate competente territorialmente in relazione al Comune in cui sono censiti i beni immobili oggetto della dichiarazione.

Per pagare gli importi calcolati dal servizio web, occorre utilizzare la piattaforma prevista dall'art. 5 c. 2 D.lgs. 82/2005. Anche i soggetti abilitati ai servizi di presentazione telematica degli atti di aggiornamento catastale, possono procedere con il pagamento.

L'avvenuta ricezione, il controllo e l'accettazione dei file contenenti i dati delle volture catastali per le quali si richiede la registrazione, oltre il fatto che la dichiarazione presentata sia regolare e i pagamenti dei tributi effettivamente avvenuti, vengono attestati dall'Agenzia delle Entrate tramite ricevute rese disponibili nel medesimo servizio on line.

Per concludere, il software "Voltura 2.0 - Telematica", continuerà ad essere operativo fino alla data di dismissione, per la quale l'Agenzia delle Entrate dovrà pubblicare un apposito comunicato.

# L'Approfondimento

## Capitale sociale eroso – gli effetti su amministratori e sindaci in caso di prosecuzione dell'attività – prima parte

---

### PREMESSA

L'amministratore che in presenza di perdite sceglie di continuare l'attività sociale portando la società a perdere l'intero patrimonio è responsabile del danno cagionato alla società.

Premesso ciò, osserviamo che in caso di azione di responsabilità l'attore deve allegare l'inadempimento, ovvero indicare:

- quale atto di gestione si pone in violazione dei doveri a cui gli amministratori e i liquidatori sono sottoposti;
- il danno derivante dall'inadempimento commesso.

Diversamente, spetta ai convenuti in giudizio provare l'inesistenza dell'addebito contestato, dimostrando al contrario il corretto adempimento dell'atto contestato.

Di seguito l'analisi della questione.

### LA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI E DEI LIQUIDATORI IN CASO DI PERDITA DEL CAPITALE SOCIALE

In base al disposto dell'art. 2489, secondo comma del c.c. ***“I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori”***.

Appurato ciò, evidenziamo, anzitutto, che l'azione di responsabilità ha natura contrattuale.

Per questi motivi, al fine di conoscere la ripartizione dell'onere della prova è possibile fare riferimento ai principi fissati dalla Cassazione nella pronuncia n. 13533/2001 in cui è stato chiarito che ***“il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto, sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della***

**controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento".**

Ricordiamo, altresì, che il principio in questione è stato:

- riconosciuto valido per le obbligazioni di mezzi con la sentenza di legittimità n. 15781/2005;
- confermato per quanto attiene all'azione di responsabilità dalle pronunce di Cassazione n. 9100/2015 e n. 12456/2016.

Osserviamo, inoltre, che in virtù dell'applicazione di detto principio spetta all'attore, nelle azioni di responsabilità ex art. 146, comma 2 della Legge Fallimentare<sup>1</sup>, individuare:

- quale atto di gestione commesso dagli amministratori o dai liquidatori ha violato i doveri previsti dalla Legge e dello Statuto;
- il danno derivante dell'inadempimento.

Diversamente, è compito del convenuto contestare l'addebito, dando prova della bontà degli atti eseguiti.

Rileviamo, infine, che:

- gli amministratori diventano responsabili civilmente se una volta accertata la perdita di capitale sociale, non provvedono "**senza indugio**" a convocare l'assemblea dei soci per deliberare un aumento del capitale sociale o la messa in liquidazione della società.

Sostanzialmente, in ipotesi di violazione dei doveri stabiliti dalla Legge, gli amministratori risultano solidalmente e personalmente responsabili dei danni arrecati alla società e ai creditori sociali;

- il danno provocato dall'inerzia degli amministratori e dei liquidatori è rappresentato per i creditori sociali dall'incremento dell'indebitamento, ovvero dall'aggravamento della situazione patrimoniale della società, da cui discende una minore prospettiva di soddisfazione per gli stessi creditori.

---

<sup>1</sup> L'art. 146, comma 2 della Legge Fallimentare stabilisce che: "Sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori:

- a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori;
- b) l'azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall'art. 2476, comma settimo, del codice civile".

## PERDITA DI CAPITALE SOCIALE E PROSEGUIMENTO DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA

In linea di principio se il capitale sociale si riduce di oltre 1/3 per perdite, gli amministratori devono convocare “**senza indugio**” l'assemblea dei soci al fine di prendere gli opportuni provvedimenti.

Ciò lo stabilisce l'art. 2482-bis del c.c.<sup>2</sup>, norma che prevede anche che:

- gli amministratori devono presentare all'assemblea una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni, nei casi previsti dall'art. 2477 del c.c.<sup>3</sup>,

---

<sup>2</sup> L'art. 2482-bis del c.c. afferma che: “Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall'art. 2477 del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.

Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente comma.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti nominati ai sensi dell'art. 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.

Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma dell'art. 2446”.

<sup>3</sup> L'art. 2477 del c.c. prevede che: “L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo [La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni] (abrogato).

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
  - 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  - 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
  - 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità(4).

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti(4).

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese”.

Si applicano le disposizioni dell'art. 2409 anche se la società è priva di organo di controllo”.

del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

- se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta ridotta a meno di 1/3, è necessario convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la contestuale riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate.

In mancanza gli amministratori e i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti devono chiedere al Tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

Come stabilito dal successivo art. 2482-ter del c.c.<sup>4</sup> rileviamo, inoltre, che se a causa della perdita di oltre 1/3 del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'art. 2463<sup>5</sup>, comma 4 del c.c., ovvero si verifica un'ipotesi di erosione totale, gli amministratori devono convocare "**senza indugio**" l'assemblea dei soci per deliberare la riduzione del capitale e il contestuale aumento dello stesso per un importo non inferiore al minimo.

Ecco che per queste ragioni gli amministratori devono monitorare costantemente la situazione per evitare che si verifichino le ipotesi stabilite dalle norme richiamate.

Pertanto, qualora gli amministratori dovessero riscontrare una eventualità di tal genere dovranno:

- limitarsi a svolgere le sole attività finalizzate alla conservazione dell'impresa; e
- convocare "**senza indugio**" l'assemblea.

L'amministratore che, in presenza di perdite, decide di proseguire l'attività sociale, causando la totale perdita del patrimonio societario risulta, infatti, responsabile del risarcimento del danno verso la società.

In questi termini si è espresso il Tribunale di Roma con la pronuncia n. 2602/2018 in cui i giudici di merito hanno precisato che l'organo amministrativo deve monitorare costantemente sulla sussistenza di una eventuale causa di scioglimento della società.

---

<sup>4</sup> L'art. 2482-ter del c.c. dispone che: "Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'art. 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo".

È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società".

<sup>5</sup> L'art. 2463, comma 4 del c.c. stabilisce che: "L'ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione".

In particolare, secondo i giudici di merito le SRL devono vigilare sull'accertamento delle fattispecie di cui agli artt. 2482-bis e 2482-ter, c.c., ipotesi queste che possono verificarsi non solo al termine dell'esercizio, ma anche nel corso dell'esercizio stesso.

Sempre gli stessi giudici rilevano che dopo aver constatato l'esistenza di una perdita superiore ad 1/3 del capitale sociale, gli amministratori devono limitarsi a compiere gli atti gestori finalizzati alla conservazione dell'impresa e devono convocare “**senza indugio**” l'assemblea dei soci.

Di conseguenza, l'amministratore che in presenza di perdite eccedenti 1/3 del capitale sociale decide di proseguire l'attività, causando la totale perdita del patrimonio sociale, diventa responsabile e deve risarcire il danno patito dalla società, da calcolare utilizzando il cosiddetto criterio della differenza dei patrimoni netti.

Tuttavia, sempre a parere degli stessi giudici l'amministratore non diventa anche “**automaticamente**” responsabile nei confronti del socio che ha chiesto un risarcimento per danno diretto nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2476, comma 6, c.c..

Trattasi, infatti, di tipologie di danno ontologicamente diverse, dato che il danno diretto patito dal socio non può essere quantificato come una misura percentuale del danno subito dalla società.

## IL CASO

Nella sentenza n. 5413/2023 il Tribunale di Milano, Sezione Imprese ha affrontato un caso di inadempimento, ex artt. artt. 2476<sup>6</sup>, 2486<sup>7</sup> e 2489<sup>8</sup> del c.c., commesso da amministratori e liquidatori di una Srl in liquidazione. Osserviamo per prima cosa che, in base all'art. 2489 del c.c. il liquidatore risponde dei danni cagionati alla società per non aver:

- posto in essere tutti gli atti utili per la liquidazione della società;
- adempiuto ai suoi doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico.

Nel caso di specie, ai convenuti sono state contestate le seguenti condotte di “**mala gestio**”:

- violazione dell’obbligo di redigere e depositare i bilanci d’esercizio e di tenere regolarmente le scritture contabili;
- violazione dell’obbligo di gestione conservativa della società dalla data della “**perdita della continuità aziendale**”, ovvero dalla data della messa in liquidazione della società.

In particolare, gli attori rilevavano come nei primi mesi della liquidazione era stata acquistata merce di lusso, il cui prezzo non era mai stato pagato;

- sottrazione del patrimonio sociale.

A ben vedere, però, il nocciolo della questione riguardava la prosecuzione dell’attività sociale, successivamente alla perdita della continuità aziendale.

In particolare, come previsto dall’art. 146, comma 2 della Legge Fallimentare l’azione di responsabilità è stata promossa dal curatore del fallimento che ha esercitato nei confronti dell’ex amministratore e dei liquidatori, sia l’azione sociale di responsabilità, che poteva essere invocata dalla società se fosse stata ancora “**in bonis**”, che l’azione che sarebbe spettata ai creditori sociali rimasti colpiti dalla sopravvenuta impossibilità della società debitrice di ripagare i propri debiti.

Di fatto, per sostenere la propria tesi il curatore ha incolpato amministratori e liquidatori per l’illegittima erosione dell’intero patrimonio sociale, lamentando:

- una gestione non conservativa della società successivamente alla messa in liquidazione;
- l’omessa tenuta o conservazione delle scritture contabili.

Segnaliamo, altresì, che gli addebiti sono stati tutti indistintamente imputati a tutti i convenuti che si sono succeduti nella gestione societaria.

# L'Approfondimento

## Le polizze rischi catastrofali e i recenti chiarimenti dell'ANIA

---

### PREMESSA

La legge di bilancio del 2024 aveva introdotto l'obbligo per i soggetti tenuti all'iscrizione al Registro delle Imprese di dotarsi di una polizza che coprisse i beni aziendali colpiti da calamità naturali ed eventi catastrofali.

L'articolo 1, commi da 101 a 111 della Legge 213/2023 (finanziaria per il 2024) aveva originariamente previsto l'obbligo entro il 31/12/2024. Era però necessaria l'emanazione di un apposito Decreto ministeriale volto ad individuare le modalità operative

Non essendo stato pubblicato il decreto, interviene il DL 202/2024 (decreto milleproroghe) che all'articolo 13, comma 1, ha prorogato l'adempimento al 31.3.2025.

Chiaramente, gli adempimenti così ristretti dalla pubblicazione del DM e la scadenza del 31/3/2024 ha reso necessaria una ulteriore proroga.

Nel Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2025, è stato approvato il D.L. 39 del 31/3/2025 composto di un unico articolo che contiene le seguenti previsioni:

- per le grandi imprese rimane il termine del 31/3/2025, ma non saranno applicate le sanzioni, in caso di stipula della polizza entro 90 giorni dalla scadenza;
- per le PMI, definite tali dalla Direttiva 2023/2775/UE), il termine di stipula è fissato al 1/10/2025;
- per le piccole e micro imprese lo slittamento è al 1/1/2026.

Con il Decreto n. 18/2025 il MEF ha disciplinato le modalità attuative ed operative relative agli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali.

Ricordiamo che l'obbligo assicurativo interessa le imprese tenute all'iscrizione nel Registro Imprese con sede legale in Italia o con sede legale all'estero ma con una stabile organizzazione in Italia.

L'obbligo di assicurazione "catastrofale" non riguarda gli imprenditori agricoli ex art. 2135, C.c., considerato che per gli stessi trova applicazione il Fondo mutualistico nazionale per la

copertura dei danni catastrofali meteo climatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità ex articolo 1, commi 515 e seguenti della Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022).

Dal punto di vista oggettivo, la copertura assicurativa riguarda i beni indicati nell'articolo 2424, comma 1, C.c., Sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3, ossia:

- terreni e fabbricati;
- impianti e macchinari;
- attrezzature industriali e commerciali.

A seguito dell'espresso richiamo alle immobilizzazioni materiali di cui ai predetti n. 1, 2 e 3, non sono oggetto della copertura assicurativa gli "*altri beni*" di cui al n. 4 del citato art. 2424, quali, ad esempio, mobili e arredi, macchine d'ufficio, automezzi. Allo stesso modo non sono oggetto di assicurazione i beni fungibili come le materie prime, sussidiarie e di consumo e i prodotti finiti e merci classificati nell'Attivo circolante.

Come previsto dall'articolo 1 del Decreto n. 18/2025, l'obbligo assicurativo riguarda le immobilizzazioni "*a qualsiasi titolo*" impiegate per l'esercizio dell'attività d'impresa.

Attenzione particolare va posta poi ai beni esclusi dall'obbligo assicurativo. Infatti non possono essere oggetto di assicurazione catastrofale gli immobili gravati da:

- un abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni;
- un abuso sorto successivamente alla data di costruzione per effetti di modifiche o ampliamento di immobili che erano originariamente "in regola".

La norma molto sintetica lasciava molti dubbi interpretativi. Infatti è intervenuta dapprima l'Ania (l'associazione delle imprese assicuratrici) e poi il Ministero dell'Industria e del Made in Italy (MIMIT) fornendo una serie di risposte sulla tematica. Vediamo di riportare i due interventi.

## CHIARIMENTI DELL'ANIA

Partiamo con i chiarimenti dell'ANIA, analizzando gli aspetti soggettivi, cioè i soggetti tenuti all'assicurazione e quelli esclusi, cercando di essere più schematici possibili.

Viene affermato che i soggetti interessati, cioè i soggetti che devono procedere con una assicurazione, includono anche:

- gli esercenti singoli negozi (ad esempio, parrucchiera, carrozziere, panetteria), poiché devono essere iscritti nel Registro Imprese;
- le associazioni sportive dilettantistiche, se iscritte nel Registro Imprese;
- il giostraio, se l'attività è svolta come attività imprenditoriale;
- le attività di b & b svolta nella dimora abituale del gestore, se l'attività è configurabile come attività di impresa (la copertura assicurativa è limitata alla porzione di edificio destinata all'esercizio dell'attività di impresa);
- le abitazioni "uso promiscuo", ossia unità immobiliari nelle quali il titolare ha la propria abitazione e svolge la propria attività di impresa;
- le imprese artigiane, ancorché sia prevista l'annotazione nel Registro Imprese;
- il titolare di ditta individuale con sede presso la propria residenza, poiché deve essere iscritta nel Registro Imprese.

Viene altresì precisato che l'obbligo assicurativo è richiesto non solo per il proprietario dei beni ma anche in capo al locatario, all'affittuario o all'usufruttuario, con riferimento ai beni non assicurato dal proprietario, in caso di beni concessi in locazione, leasing, noleggio, affitto o usufrutto, impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa.

Con riferimento ai soggetti esclusi li individua:

- nelle imprese agricole ex art. 2135, C.c. che esercitano attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse;
- nello studio legale la cui l'attività è esercitata in forma individuale poiché non soggetto all'iscrizione nel Registro Imprese;
- attività commerciali tenute all'iscrizione soltanto nel REA.

Dal punto di vista oggettivo, sono escluse dall'obbligo assicurativo:

- le merci;
- i fabbricati in costruzione;
- i beni immobili gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni o da abuso sorto successivamente alla data di costruzione, a prescindere dalla gravità dell'abuso. Tale situazione riguarda sia gli immobili totalmente mancanti di titolo costruttivo, sia la presenza di piccole violazioni che comunque configurano abuso edilizio;
- i beni navali e i beni iscritti al PRA;
- i beni già assistiti da analoga copertura ancorché stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

Pertanto, nel caso di un condominio che ha la polizza catastofale sul fabbricato, il titolare d'azienda può assicurare solo i macchinari o le attrezzature ed eventualmente le rimanenze. Qualora il condominio non abbia la polizza catastofale sul fabbricato, il titolare può assicurare il fabbricato sui millesimi di proprietà o di utilizzo.

Si evidenzia anche che le imprese edili devono assicurare i beni strumentali all'esercizio dell'attività imprenditoriale, qualora le stesse non beneficino di coperture specifiche per il cantiere.

Gli stabilimenti balneari, con strutture in legno, devono assicurare sia i fabbricati che le attrezzature.

Altra precisazione riguarda l'importo assicurabile.

Per i fabbricati, l'importo massimo assicurabile (c.d. somma assicurata) è rappresentato dal valore di ricostruzione a nuovo, ossia l'importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità (valore di ricostruzione).

Per gli impianti, le attrezzature ed i macchinari, la somma assicurata è rappresentata dal valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato (costo di rimpiazzo).

Per i terreni, la somma assicurata è rappresentata dai costi necessari per sgomberare, bonificare o ripristinare il terreno in una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato (primo rischio assoluto).

In presenza di una polizza già sottoscritta è previsto che le imprese di assicurazione devono adeguare le polizze alle nuove disposizioni entro il 31.3.2025. Per le polizze già in essere l'adeguamento può avvenire al rinnovo o al primo pagamento utile (ciò interessa anche le polizze poliennali). Ad esempio, in caso di polizza con scadenza annuale sottoscritta il 24.2.2025, l'adeguamento potrà avvenire il 24.2.2026. Nel caso di polizze già rinnovate al 27.2.2025 (data di pubblicazione del Decreto sulla G.U.), se il pagamento del premio è annuale, la polizza può essere adeguata alle nuove disposizioni al primo rinnovo utile; nel caso di un premio frazionato o rateizzato, l'adeguamento potrà avvenire al primo quietanzamento utile.

Importante è poi precisare cosa accade qualora non si proceda ad assicurare i beni. In realtà non è prevista una espressa specifica sanzione collegata alla mancata stipula della polizza assicurativa. L'ANIA afferma che l'inadempimento potrebbe precludere l'accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche. Inoltre, al verificarsi degli eventi catastrofali oggetto di assicurazione, le imprese non assicurate rischiano di dover fare fronte autonomamente ai danni subiti.

Si riportano di seguito le FAQ al 22/3/2025 di ANIA

### **Catastrofi naturali: cosa prevede la Legge di Bilancio 2024?**

- La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l'obbligo, per tutte le imprese in Italia, di proteggersi contro le catastrofi naturali per mezzo di apposita copertura assicurativa. Le modalità operative sono contenute nel DM n. 18/2025. L'obbligo ad assicurare è bilaterale ossia vige sia per le imprese che si assicurano che per le compagnie di assicurazione che devono assicurare.

### **Quando scatta l'obbligo?**

- Entro il 31.3.2025 le imprese sono obbligate a stipulare una polizza assicurativa contro i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali con una compagnia di assicurazioni che è obbligata ad assicurarle. Solo per le imprese dei settori pesca e acquacoltura il termine è posticipato al 31.12.2025.

## Chi deve assicurarsi?

- Tutte le imprese con sede legale in Italia e quelle con sede legale all'estero ma con una stabile organizzazione di servizi in Italia per cui è prevista l'iscrizione nel Registro Imprese, sia nella Sezione obbligatoria che in quella facoltativa, secondo il C.c. e le Leggi vigenti, ad esclusione delle imprese agricole di cui all'art. 2135, C.c..

## Quali imprese rientrano nell'art. 2135, C.c. e come verificarlo?

- Rientrano nell'ambito dell'art. 2135, C.c. le imprese agricole che esercitano attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per le relative definizioni si rinvia alla lettura della suddetta disposizione.

## Se non si è proprietari dei beni (fabbricati, impianti e/o attrezzature) che vengono utilizzati nella propria attività lavorativa, come bisogna comportarsi?

- Come chiarito dall'art. 1-bis, DL n. 155/2024, in caso di beni - sia fabbricati che impianti e attrezzature - concessi in locazione, l'affittuario/utilizzatore, se il bene non risulta già assicurato dal proprietario, deve stipulare la copertura assicurativa obbligatoria.

## Il titolare di ditta individuale con sede legale presso il proprio indirizzo di residenza, è obbligato alla copertura?

- Sono tenute ad assicurarsi, come anche chiarito dalla Relazione illustrativa del DM n. 18/2025 "*tutte le imprese per cui è normativamente prevista l'iscrizione nel registro delle imprese, in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità, secondo il codice civile e le leggi speciali o la normativa regolamentare o attuativa, tempo per tempo vigenti*" (ad eccezione delle imprese agricole di cui all'art. 2135, C.c.).

## Beni in leasing e noleggio, a chi spetta l'obbligo di copertura?

- Come chiarito dall'art. 1-bis, DL n. 155/2024 e dall'art. 1, comma 1, lett. b), DM n. 18/2025, l'oggetto della copertura assicurativa sono i beni elencati dall'art. 2424, C.c. (nello specifico quelli di cui al primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa. Sono esclusi dall'obbligo assicurativo i beni già assistiti da analoga copertura anche qualora sia stata stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni (si veda a tal fine la Relazione Illustrativa del DM n. 18/2025). A titolo esemplificativo, in caso di

beni concessi in locazione, affitto o usufrutto, anche il locatario/affittuario o usufruttuario iscritto nel Registro Imprese, se il bene non risulta già assicurato dal proprietario, deve stipulare la copertura assicurativa.

**Lo studio legale in cui l'attività viene esercitata in forma individuale è soggetto all'obbligo assicurativo?**

- È dirimente l'iscrizione al Registro Imprese da cui deriva l'obbligo assicurativo.

**L'obbligo è operante anche per le attività commerciali non iscritte nel Registro Imprese ma iscritte nel REA?**

- Sono tenute ad assicurarsi, secondo quanto riportato nella Relazione Illustrativa del DM n. 18/2025 *"tutte le imprese per cui è normativamente prevista l'iscrizione nel registro delle imprese, in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità, secondo il codice civile e le leggi speciali o la normativa regolamentare o attuativa, tempo per tempo vigente"* (ad eccezione delle imprese agricole di cui all'art. 2135, C.c.). Non risulta menzionato il REA nella normativa applicabile.

**Anche i singoli negozi (ad esempio, parrucchiera, carrozziere, panetteria), se iscritti al Registro Imprese del commercio, saranno tenuti alla sottoscrizione della polizza?**

**Ci sono limiti (in origine le piccole attività e gli artigiani erano esclusi) oppure tutti quanti rientrano nella definizione purché iscritti?**

- Sono tenute ad assicurarsi, secondo quanto riportato nella Relazione Illustrativa del DM n. 18/2025 *"tutte le imprese per cui è normativamente prevista l'iscrizione nel registro delle imprese, in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità, secondo il codice civile e le leggi speciali o la normativa regolamentare o attuativa, tempo per tempo vigente"*. Pertanto, tutte le imprese comunque iscritte nel Registro Imprese si devono assicurare. Del resto, la ratio della normativa è proprio quella di garantire un "ombrello protettivo" adeguato a tutte le imprese, ivi comprese quelle di minori dimensioni.

**Diverse associazioni sportive dilettantistiche utilizzano, in forma gratuita, beni del patrimonio disponibile e non di proprietà comunale: nel caso in cui l'ASD sia iscritta al Registro Imprese, sarebbe obbligata all'assicurazione?**

**Nel caso non fosse iscritta al Registro Imprese, sarebbe obbligata all'assicurazione?**



- Qualora l'associazione sia iscritta al Registro Imprese ne deriverà l'obbligo alla copertura assicurativa per i beni ricompresi nell'elenco definito dalla Legge ed impiegati per l'attività imprenditoriale esercitata

**Un giostraio è soggetto all'obbligo di sottoscrizione cat nat? In questo caso specifico, mancherebbe l'ubicazione del rischio visto che le giostre sono mobili. Come si può affrontare un caso del genere?**

- Anche il giostraio, se tale attività è svolta come attività imprenditoriale e comporta l'iscrizione nel Registro Imprese, è tenuto ad assicurarsi. La valutazione del rischio spetterà all'impresa di assicurazione con cui verrà sottoscritta la polizza.

**Un'attività di B&B, svolta all'interno della dimora abituale del gestore e che occupa rispettivamente circa 1/3 della superficie totale, rientra nell'obbligo in questione? Come deve essere valutato il rischio? Si deve assicurare l'intero edificio o fare una stima della sola parte inerente all'attività?**

- Se l'attività di B&B è configurabile come attività di impresa e comporta l'iscrizione nel Registro Imprese, il gestore è tenuto ad assicurarsi. Il perimetro della copertura sarà limitato alla porzione di edificio destinata all'esercizio dell'attività di impresa.

**L'obbligo assicurativo vale anche per le abitazioni c.d. a "uso promiscuo", ovvero dove il titolare ha la propria abitazione nel medesimo edificio dove svolge anche la propria attività di impresa?**

- Se l'immobile considerato è impiegato per l'esercizio dell'attività di impresa ricade nel perimetro dell'obbligo assicurativo.

**Per le imprese artigiane l'art. 2188, C.c. prevede una annotazione e non l'iscrizione. Sono comunque obbligate a sottoscrivere la copertura assicurativa?**

- Nella Relazione Illustrativa del DM n. 18/2025 è chiarito che sono tenute ad assicurarsi " *tutte le imprese per cui è normativamente prevista l'iscrizione nel registro delle imprese, in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità, secondo il codice civile e le leggi speciali o la normativa regolamentare o attuativa, tempo per tempo vigenti* " (ad eccezione delle imprese agricole di cui all'art. 2135, C.c.).

**Entro quale termine le compagnie dovranno adeguare i propri prodotti assicurativi alla nuova normativa?**

- Il DM n. 18/2025 prevede che le imprese di assicurazione dovranno adeguare i propri prodotti alle disposizioni del Decreto entro il 31.3.2025.

### **Tale termine vale anche per le polizze attualmente in vigore?**

- NO. Per le assicurazioni già in essere l'adeguamento potrà avvenire al rinnovo o al primo pagamento utile. Ad esempio, in caso di polizza con scadenza annuale sottoscritta il 24.2.2025, l'adeguamento ai requisiti di legge potrà avvenire il 24.2.2026.

### **Per le polizze già rinnovate alla data di pubblicazione del Decreto, l'adeguamento delle condizioni di polizza deve avere effetto, in caso di premio annuale frazionato, alla scadenza infra-anno oppure alla scadenza annuale del contratto?**

- Se il pagamento del premio è annuale, la polizza potrà essere adeguata alle nuove disposizioni di legge al primo rinnovo utile; se invece il premio annuale è frazionato/rateizzato, l'adeguamento potrà avvenire al primo quietanzamento utile (conformemente a quanto previsto dall'art. 11, commi 1 e 2, DM n. 18/2025).

### **Per le polizze già in essere sono da intendersi quelle che hanno in corso già almeno una garanzia catastofale?**

- Conformemente a quanto previsto dall'art. 11, commi 1 e 2, DM n. 18/2025, se il pagamento del premio è annuale, la polizza potrà essere adeguata alle nuove disposizioni di legge al primo rinnovo utile se invece il premio annuale è frazionato/rateizzato, l'adeguamento potrà avvenire al primo "quietanzamento" utile.

### **In caso di polizza poliennale da quando deve essere effettuato l'adeguamento della copertura alle nuove disposizioni di legge?**

- Per le polizze già in essere, l'adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o "quietanzamento" utile delle stesse.

### **Cosa accade alle imprese che non rispettano l'obbligo?**

- Secondo il comma 102, Legge n. 213/2023 del mancato rispetto dell'obbligo di assicurarsi entro il 31.3.2025, si deve tener conto " *nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e*

*catastrofali*". Pertanto, le imprese inadempienti potrebbero NON ACCEDERE ad agevolazioni o contributi pubblici. Inoltre, qualora si verificasse uno degli eventi previsti dell'obbligo, le imprese non assicurate rischiano di dover fare fronte autonomamente ai danni subiti, con importanti ripercussioni sull'operatività della propria attività.

### **Quali eventi naturali (rischi) rientrano nella copertura obbligatoria?**

- I rischi da assicurare sono: alluvione, esondazione, inondazione, sisma e frana.

### **Cosa si intende per alluvione, inondazione ed esondazione?**

- Nella polizza dovrà essere prevista, per questi eventi, la seguente definizione: *"fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali"*.

### **Cosa si intende per sisma?**

- Nella polizza dovrà essere prevista, per questo evento, la seguente definizione: *"sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma"*.

### **Cosa si intende per frana?**

- Nella polizza dovrà essere prevista, per questo evento, la seguente definizione: *"movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versamento o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua"*.

### **Cosa non rientra nella definizione di alluvione / inondazione / esondazione?**

- Non possono essere considerati "alluvione / inondazione / esondazione", e quindi sono esclusi dalla polizza obbligatoria, i seguenti eventi:
  - la mareggiata;

- la marea;
  - il maremoto;
  - la penetrazione di acqua marina;
  - la variazione della falda freatica;
  - l'umidità;
  - lo stillicidio;
  - il trasudamento;
  - l'infiltrazione e l'allagamento dovuto dall'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua e conseguente accumulo causato da piogge brevi ma di elevatissima intensità (c.d. "bombe d'acqua").
- Inoltre, sono escluse *"la mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione sul fabbricato assicurato e qualsiasi altra causa derivante dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo"*.

### **Cosa non rientra nella definizione di sisma?**

- Non possono essere considerati "sisma" e quindi sono automaticamente esclusi dalla polizza, i seguenti eventi:
  - le eruzioni vulcaniche;
  - il fenomeno del bradisismo;
  - la subsidenza;
  - le valanghe;
  - le slavine;
  - le alluvioni;
  - le inondazioni;
  - le esondazioni;
  - gli allagamenti;

- le mareggiate;
  - l'umidità;
  - lo stillicidio;
  - il trasudamento;
  - l'infiltrazione e le penetrazioni di acqua marina anche se conseguenti a terremoto.
- Inoltre, è esclusa *"l'emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche conseguenti a terremoto, nonché i danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto del terremoto sul fabbricato assicurato e qualsiasi altra causa derivante dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo"*.

### **Cosa non rientra nella definizione di frana?**

- Non possono essere considerati "frana" e quindi sono automaticamente esclusi dalla polizza, i seguenti eventi:
  - il sisma;
  - l'alluvione;
  - l'inondazione e l'esondazione;
  - le eruzioni vulcaniche;
  - il bradisismo;
  - la subsidenza;
  - le valanghe e le slavine;
  - il movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra.
- Inoltre, sono escluse *" le frane dovute ad errori di progettazione/ costruzione nel riporto o di lavoro di scavo di pendii naturali o artificiali purché il franamento si sia verificato nei dieci anni successivi all'effettuazione dei suddetti lavori. Restano escluse frane già note o potenzialmente già note "*.

SONO SEMPRE ESCLUSE NELLA POLIZZA OBBLIGATORIA LE SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO.

### **Le c.d. "bombe d'acqua" devono essere escluse o no?**

- La Relazione Illustrativa del DM n. 18/2025 chiarisce che le c.d. "bombe d'acqua" non sono incluse tra gli eventi che costituiscono "alluvione, inondazione ed esondazione". Pertanto, tale specifico rischio è escluso dalla copertura da eventi calamitosi e catastrofici.

### **Quali beni copre la polizza obbligatoria?**

- Secondo quanto previsto dal DM n. 18/2025, la polizza copre:
  - i terreni;
  - i fabbricati;
  - gli impianti;
  - i macchinari;
  - le attrezzature industriali e commerciali.

Sono esclusi i beni immobili abusivi o costruiti in assenza delle autorizzazioni previste dalla legge.

LE MERCI NON RIENTRANO NEL PERIMETRO DELL'OBBLIGO ASSICURATIVO.

### **È obbligatorio assicurare un fabbricato in costruzione per la garanzia catastrofi naturali?**

- Il fabbricato in costruzione non è espressamente incluso nell'elenco dei beni oggetto di copertura assicurativa obbligatoria reso dalla Legge n. 213/2023 che si riferisce a quelli di cui all'art. 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), C.c. (vale a dire "terreni e fabbricati", "impianti e macchinario" e "attrezzature industriali e commerciali"). Anche l'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), DM n. 18/2025 attuativo della Legge, annovera tra le "immobilizzazioni" che devono essere oggetto di copertura assicurativa il "fabbricato" senza fare menzione di "fabbricati in costruzione".

**Le imprese edili che hanno macchinari e attrezzature presso i cantieri o presso terzi sono obbligati a contrarre la polizza cat nat? Se sì che garanzie devono inserire? Solo la voce macchinari ed attrezzature?**

- Qualora non beneficino di coperture specifiche per il cantiere, le imprese edili dovranno comunque assicurare i beni strumentali all'esercizio dell'attività imprenditoriale.

**Abuso edilizio e casistiche diverse: viene esclusa la copertura per il fabbricato in sé ma vanno comunque assicurate le attrezzature?**

**Abuso edilizio e casistiche diverse: l'esclusione dall'obbligo è a prescindere dalla gravità dell'abuso?**

**Abuso edilizio e casistiche diverse: la norma si riferisce solamente ai casi di immobili totalmente mancanti di titolo costruttivo o anche alla presenza di piccole violazioni (ad esempio: ho chiuso un'apertura o praticato un'apertura) che comunque configurerebbero un abuso edilizio?**

- L'art. 1, comma 2, DM n. 18/2025 si limita a specificare che " *sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione* ".

**Il complesso di beni mobili navali di un'azienda rientra nel campo di applicazione del Decreto?**

- Per i beni navali né nel Decreto attuativo né nella Relazione Illustrativa è prevista una disciplina specifica. Riterremmo che vada applicata la stessa ratio della disposizione che ha escluso dall'obbligo i beni iscritti al PRA. Tali beni da un punto di vista assicurativo afferiscono ad un altro ramo ministeriale.

**Il condominio ha la polizza catastrofali sul fabbricato, il titolare d'azienda può assicurare solo la partita macchinario e attrezzature ed eventualmente le rimanenze?**

**Il condominio non ha polizza catastrofali sul fabbricato, il titolare può assicurare anche la partita fabbricato sui millesimi di proprietà o utilizzo?**

- Come chiarito dall'art. 1-bis, DL n. 155/2024 e dall'art. 1, comma 1, lett. b), DM n. 18/2025, l'oggetto della copertura assicurativa sono i beni elencati dall'art. 2424, C.c. (nello specifico quelli di cui al primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa.

Sono esclusi dall'obbligo assicurativo i beni già assistiti da analoga copertura anche qualora sia stata stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni (si veda a tal fine la Relazione Illustrativa del DM n. 18/2025).

### **Come viene definito il perimetro della copertura assicurativa obbligatoria?**

1. Per i fabbricati, l'importo massimo assicurabile (c.d. somma assicurata) è rappresentato dal valore di ricostruzione a nuovo, ossia l'importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità (valore di ricostruzione);
2. per gli impianti, le attrezzature e i macchinari, la somma assicurata è rappresentata dal valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato (costo di rimpiazzo);
3. per i terreni, la somma assicurata è rappresentata dai costi necessari per sgomberare, bonificare e ripristinare il terreno in una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato (primo rischio assoluto).

Per le imprese con somma assicurata fino a € 30 milioni, la legge prevede l'applicazione di uno scoperto (\*) del 15% del danno indennizzabile.

(\*) Lo scoperto è la percentuale di danno che resta a carico dell'assicurato. Così, ad esempio, nel caso di un danno pari a € 7.000, l'impresa assicurata è chiamata a pagarne il 15%, ovvero € 1.050.

Per le imprese con somma assicurata oltre € 30 milioni la percentuale di scoperto sarà negoziata tra le parti.

Inoltre, in caso di importi particolarmente elevati, la somma assicurata può essere ridotta attraverso l'applicazione di ulteriori limiti:

- a. per le imprese con somma assicurata fino a € 1 milione: il massimale di polizza (\*) sarà pari alla somma assicurata;

- b. per le imprese con somma assicurata tra € 1 e € 30 milioni: il massimale di polizza non potrà essere inferiore al 70% della somma assicurata;
- c. per le imprese con somma assicurata oltre € 30 milioni: il massimale di polizza sarà pattuito liberamente tra le parti.

(\*) Il massimale di polizza è l'importo massimo, indicato nel contratto, che l'assicurazione può risarcire. Ad esempio, se il massimale è pari a € 10.000, l'assicurato che subisce un danno di € 2.000 otterrà un indennizzo pari all'intero valore del danno. Se lo stesso assicurato subisce un danno di € 15.000, otterrà un risarcimento entro il tetto massimo stabilito a monte, in questo caso € 10.000, mentre i restanti € 5.000 saranno a proprio carico.

### **Cosa si intende per "somma assicurata"?**

- Il DM n. 18/2025 specifica che per "somma assicurata" si intende *"l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'impresa di assicurazione in relazione alle garanzie prestate"* e non vengono forniti ulteriori elementi di dettaglio. Sono poi definiti i concetti di "valore di ricostruzione", "costo di rimpiazzo" e "costo di ripristino".

### **Cosa si intende per "valore di ricostruzione"?**

- Per "valore di ricostruzione", si intende *"l'importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità"* (art. 1, comma 1, lett. l, DM n. 18/2025).

### **Cosa si intende per "costo di rimpiazzo"?**

- Per "costo di rimpiazzo" ci si riferisce al *"valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato"* (art. 1, comma 1, lett. m, DM n. 18/2025).

### **Per aziende che esercitano attività di stabilimenti balneari, con strutture in legno, vi è solo l'obbligo di assicurare le attrezzature o anche i fabbricati?**

- In base alla legge vi è l'obbligo di assicurare sia i fabbricati sia le attrezzature.

L'art. 1, comma 1, lett. d), DM n. 18/2025 specifica che costituiscono oggetto della copertura assicurativa i danni alle immobilizzazioni di cui alla lett. b) (terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali) direttamente

cagionati dagli eventi calamitosi e catastrofici (alluvione, inondazione, esondazione, sisma, frana).

### **Quali danni sono coperti dalla polizza obbligatoria?**

- La polizza obbligatoria copre esclusivamente i danni materiali e diretti al fabbricato e al contenuto, mentre non sono coperti i danni indiretti (ad esempio, la business interruption).

### **Quali danni NON sono coperti dalla polizza obbligatoria?**

- Oltre ai danni indiretti, è espressamente esclusa la copertura per le seguenti tipologie di danno:
  - i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo e i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
  - i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
  - i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

### **Ci si può proteggere anche da eventi o danni diversi da quelli previsti dalla polizza obbligatoria?**

- Le coperture obbligatorie sono quelle indicate nella Legge n. 213/2023. Tuttavia, le compagnie di assicurazione offrono, in molti casi, la possibilità di proteggersi anche dai rischi non compresi nella polizza obbligatoria (ad esempio, contro la "bomba d'acqua" o la business interruption).

Il consiglio, in questi casi, è che si può volontariamente integrare la polizza rivolgendosi al proprio assicuratore per trovare insieme la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

### **A chi possiamo rivolgerci se abbiamo ulteriori dubbi o richieste di approfondimento?**

- Per ulteriori eventuali approfondimenti consigliamo di rivolgersi al proprio assicuratore. In alternativa, scrivere a [catnat@ania.it](mailto:catnat@ania.it)

Queste le interpretazioni di ANIA.

Vediamo ora di riportare le risposte alle Faq del Ministero delle Imprese e del made in Italy del 1.4.2025

**Oggetto:** Polizze catastrofali.

**1. Qualora l'impresa non abbia terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali di proprietà, ma utilizzi tali beni per la propria attività di impresa ad altro titolo (ad esempio affitto o leasing), su chi grava l'obbligo di stipulare la polizza per i danni provocati da calamità naturali ed eventi catastrofali?**

- **R.** Come chiarito dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1-bis comma 2 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189 l'oggetto della copertura assicurativa per i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è riferito ai beni elencati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni. Il riferimento all'art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, pertanto, deve essere inteso come un rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro identificazione. L'imprenditore, dunque, deve assicurare tutti i beni impiegati nell'esercizio dell'impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all'art. 2424 c.c., anche se sugli stessi l'impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

**2. I beni gravati da abuso edilizio sono soggetti all'obbligo assicurativo?**

- **R.** No, in quanto l'**articolo 1**, comma 2, del DM n. 18/2025 dispone che "sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione".

**3. I beni immobili in costruzione sono soggetti all'obbligo assicurativo?**



- **R.** No, i beni immobili in costruzione non sono soggetti all'obbligo assicurativo, in quanto sono iscritti all'articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numero 5), mentre l'articolo 1, comma 1, lettera b) del DM n. 18/2025 fa riferimento alle immobilizzazioni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile.

**4. L'obbligo di stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 può essere assolto anche per il tramite di polizze collettive?**

- **R.** Sì, l'obbligo assicurativo può essere assolto anche con l'adesione a polizze collettive.

**5. Le imprese soggette all'obbligo di stipulare una polizza contro i rischi catastrofali sono solamente quelle soggette all'iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese?**

- **R.** Indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte, tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, hanno l'obbligo di stipulare l'assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all'**articolo 1**, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Sono escluse dall'obbligo solamente le imprese di cui all'**articolo 2135** del codice civile (imprese agricole).

**6. Quando occorre adeguare le polizze già in essere?**

- **R.** L'articolo 11, comma 2, del DM n. 18/2025 prevede che "Per le polizze già in essere, l'adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse."

**7. Lo studio legale in cui viene esercitata l'attività professionale è soggetto all'obbligo assicurativo contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali?**

- **R.** L'obbligo assicurativo sussiste per tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile.

L'obbligo di stipulare la polizza, pertanto, discende dall'obbligo di iscrizione al Registro delle imprese.

**8. L'imprenditore che svolge la propria attività presso la propria abitazione è tenuto a stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofici?**

- **R.** Se l'immobile è impiegato per l'esercizio dell'attività di impresa ricade nel perimetro dell'obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all'esercizio dell'attività d'impresa.

**9. L'obbligo assicurativo di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 sussiste anche per le imprese che non hanno o non impiegano alcuno dei beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile?**

- **R.** Le imprese tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile che non hanno in proprietà o non impiegano per la propria attività alcuno dei beni elencati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile non sono soggetti all'obbligo di stipula dell'assicurazione di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

**10. I veicoli iscritti al PRA sono soggetti all'obbligo assicurativo di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, i veicoli iscritti al P.R.A.?**

- **R.** L'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 4) del DM 30 gennaio 2025, n. 18 definisce le attrezzature industriali e commerciali, comprendendo in esse macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. Risultano, pertanto, esclusi dai beni oggetto della copertura assicurativa di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, i veicoli iscritti al P.R.A.

**CONCLUSIONI**

Già in sede di audizione in sede di conversione del “Decreto milleproroghe” le Associazioni e gli Ordini professionali avevano chiesto lo slittamento dell'obbligatorietà del

provvedimento in modo da concedere il tempo necessario a ben delineare sia i soggetti tenuti alla sottoscrizione delle polizze che l'oggetto dell'assicurazione. Non sono stati ascoltati ed ora il Parlamento si trova a dover convertire il D.L. 31/3/2025, n. 39. Non si vuole far polemica, ma sicuramente se la politica ascoltasse un po' di più i tecnici, probabilmente sarebbe più produttiva ed operativa. Legata cioè alla vita reale.

# L'Approfondimento

## Le novità del modello 730/2025 – prima parte

---

### PREMESSA

Con Provvedimento 10 marzo 2025, n. 114763, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello 730/2025 e le relative istruzioni alla compilazione.

Modello e istruzioni recepiscono le novità intervenute per il periodo d'imposta 2024 ad opera della Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), nonché le ulteriori misure introdotte in attuazione della semplificazione degli adempimenti richiesta nell'ambito della riforma fiscale di cui alla Legge Delega n. 111/2023.

In particolare, nel presente intervento si analizzano le novità relative a:

- l'applicazione del nuovo regime agevolato a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP), in base al quale i redditi dominicali e agrari, considerati congiuntamente, concorrono alla formazione del reddito complessivo sulla base di specifiche percentuali previste dall'articolo 1, comma 44, Legge 232/2016;
- l'inserimento tra le attività agricole di cui all'articolo 32, comma 2, TUIR, della produzione di vegetali mediante l'utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati (di cui alla lett. b-bis);
- l'assoggettamento dei contratti di locazione breve alla cedolare secca con aliquote differenziate, rispettivamente pari al 21% per il primo appartamento ed al 26% per il secondo/terzo/quarto immobile locato;
- l'inserimento della sezione III, nel quadro B, per l'indicazione del CIN per i contratti di locazione per finalità turistiche o per i contratti di locazione breve;
- il recepimento delle misure di riduzione della pressione fiscale introdotte per l'anno d'imposta 2024, tra cui il c.d. "bonus tredicesima";
- il recepimento delle novità normative introdotte per l'anno d'imposta 2024 in materia di lavoro sportivo dilettantistico e professionistico, che a partire dal 31.07.2024 non può più generare reddito assimilato a quello di lavoro autonomo e di lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia;
- le nuove misure *welfare* previste per i lavoratori dipendenti.

## TERRENI

Nel quadro A, dedicato ai redditi dei terreni, vengono recepite le novità introdotte ai fini della determinazione del reddito dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP), nonché le novità in materia di determinazione del reddito dominicale e agrario in caso di produzione di vegetali mediante l'utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, di cui alla lett. b-bis), art. 32, comma 2, TUIR.

Le istruzioni in bozza del Modelli 730/2025 già non contemplavano più l'originaria esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari a favore dei coltivatori diretti e degli IAP, di cui al comma 44, articolo 1, Legge 232/2016, riconosciuta dal 2017 al 2023 e non prorogata per il 2024.

Nelle istruzioni viene, infatti, recepito il nuovo regime agevolato, introdotto dall'articolo 13, D.L. 215/2023, previsto per gli anni 2024 e 2025, in sostituzione della precedente misura di esenzione, a favore dei citati soggetti iscritti nella previdenza agricola.

In particolare, i redditi dominicali e agrari concorrono congiuntamente alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

- 0% fino a 10.000 euro;
- 50% oltre 10.000 e fino a 15.000 euro;
- 100% oltre 15.000 euro.

Si ricorda che la predetta agevolazione riguarda anche i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, purché:

- appartenenti al medesimo nucleo familiare;
- iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatori diretti;
- partecipino attivamente all'esercizio dell'impresa familiare.

Le istruzioni del Modello 730/2025 introducono inoltre il codice "11" che il socio di società semplice dovrà indicare nella colonna 2 "Titolo", righe da A1 a A6, in relazione al reddito dominicale e/o agrario imponibile ai fini IRPEF attribuito dalla società che fruisce del regime agevolato previsto per imprenditori agricoli e professionali.

L'articolo 1, D.lgs. 192/2024 ha introdotto una revisione della disciplina dei redditi dei terreni, con particolare riferimento alla determinazione dei redditi dominicali e agrari. In particolare, a seguito delle novità introdotte:

- vengono ricondotte al novero delle attività agricole principali le produzioni di vegetali realizzate mediante i più evoluti sistemi di coltivazione tramite utilizzo di fabbricati rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10 (ad es. le *vertical farm*);
- sono ricompresi nell'ambito dei redditi agrari anche quelli derivanti dalla produzione di beni, anche immateriali, rinvenienti nella coltivazione, allevamento e silvicoltura, che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici.

In via transitoria, fino all'emanazione del Decreto di cui all'articolo 32, comma 3-bis, TUIR, la norma prevede che la determinazione dei redditi dominicale e agrario delle colture prodotte in fabbricati delle categorie catastali sopra richiamate, sia effettuata mediante l'applicazione alla particella su cui insiste l'immobile della tariffa d'estimo più alta in vigore nella Provincia di riferimento, incrementata del 400%.

In ogni caso, il reddito dominicale, sia che venga determinato secondo la disciplina transitoria, sia che venga determinato in base al decreto interministeriale di prossima emanazione, non può essere inferiore alla rendita catastale attribuita all'immobile destinato alle attività dirette alla produzione di vegetali.

Le nuove disposizioni si applicano ai redditi prodotti a partire dal periodo d'imposta 2024.

Al fine di recepire le novità sopra brevemente illustrate, all'interno del quadro A è stata aggiunta la nuova colonna 11 "Produzione di vegetali", che dovrà essere barrata in presenza di un'attività agricola diretta alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati.

**QUADRO A - Redditi dei terreni**

N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 TITOLO	3 REDDITO AGRARIO	4 POSSESSO		6 CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente)	9 IMU NON DOVUTA	10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP	11 PRODUZIONE VEGETALI
				GIORNI	%						
A1	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
A2	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
A3	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
A4	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
A5	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
A6	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

**FABBRICATI**



Il quadro B, relativo ai redditi dei fabbricati, recepisce le novità intervenute in materia di redditi derivanti dai contratti di locazione breve, in particolare per quanto concerne l'assoggettamento alla cedolare secca con aliquote differenziate e l'attribuzione di un Codice Identificativo Nazionale (CIN) da parte del Ministero del Turismo.

Innanzitutto, occorre ricordare che le istruzioni di compilazione del quadro B, coerentemente a quanto previsto con riguardo alla compilazione del quadro A, precisano che non producono reddito e, quindi, non vanno dichiarati nel quadro B gli immobili, non oggetto di locazione, utilizzati nello svolgimento delle attività dirette alla produzione di vegetali di cui all'articolo 32, comma 2, lett. b-bis), TUIR, ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo 28, commi 4-ter e 4-quater, TUIR. Ovvero, tali immobili sono indicati e "tassati" nel quadro A mediante applicazione del regime transitorio (applicazione della tariffa d'estimo più alta, maggiorata del 400%) oppure della rendita catastale rivalutata.

Si segnala che, nel Modello 730/2025, il quadro B è stato ridotto da sei a cinque righe (da B1 a B5).

Le istruzioni di compilazione prevedono, inoltre, che vengano utilizzati il codice:

- "3" (immobile locato in regime di libero mercato);
- "4" (immobile locato in regime legale di determinazione del canone - equo canone)
- "14" (immobile situato in Abruzzo, locato a persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili).

La colonna 2 "Utilizzo", va barrata anche qualora l'immobile, nel corso del periodo d'imposta, risulta in parte tenuto a disposizione e in parte concesso in locazione.

Nel caso in cui sia ammessa l'opzione per il regime della cedolare secca, va indicato anche il relativo codice in colonna 11 "Cedolare secca".

All'interno già delle istruzioni in bozza sono state recepite le novità riguardanti l'assoggettamento dei contratti di locazione breve alla cedolare secca con aliquote differenziate. Dal 2021, il regime fiscale delle locazioni brevi, di cui all'articolo 4, D.L. 50/2017, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d'imposta; oltre detto limite, l'attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082, Codice Civile, a prescindere da chi la esercita.

Pertanto, qualora nel corso del 2024 siano stati destinati a locazione breve più di 4 appartamenti, non può essere utilizzato il Modello 730, ma deve essere utilizzato il Modello REDDITI PF.

L'articolo 4, D.L. 50/2017 ha inoltre previsto l'applicazione opzionale della cedolare secca con aliquota 21% ai redditi derivanti da contratti di locazione di immobili abitativi di breve durata stipulati da persone fisiche private.

Tuttavia, la Legge 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), ha disposto, a partire dall'anno di imposta 2024, l'innalzamento dal 21% al 26% dell'aliquota per il secondo/terzo/quarto immobile destinato alla locazione breve con opzione per la cedolare secca, per ciascun periodo d'imposta.

Il medesimo regime fiscale si applica anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso, stipulati nelle medesime forme descritte, conclusi dal comodatario ed aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi.

Al fine di recepire le novità sopra analizzate, dalle istruzioni del Modello 730/2025 emerge l'introduzione di tre nuovi codici da indicare nella sezione I, colonna 11 "Cedolare secca", righe da B1 a B6:

- codice "1" nel caso di locazione ordinaria ("Locazioni per finalità abitative e immobili classificati nella categoria catastale C/1 - Cedolare secca"); nel caso in cui venga indicato il codice "1", chi presta assistenza fiscale è tenuto a calcolare sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva con l'aliquota del 21% (o del 10% in caso di contratti a canone concordato);
- codice "2" nel caso di locazione breve (contratti di locazione a canone libero non superiori a 30 giorni o di immobili destinati alla locazione breve) con tassazione 21%;
- codice "3" nel caso di locazione breve (contratti di locazione a canone libero non superiori a 30 giorni o di immobili destinati alla locazione breve) con tassazione al 26%.

Ciò ha comportato l'eliminazione del codice "2" che doveva essere utilizzato in colonna 13 "Altri dati", per indicare contratti di locazione a canone libero non superiori a 30 giorni o di immobili destinati alla locazione breve.

Si segnala, inoltre, che è possibile utilizzare i codici "2" e "3" solo qualora in colonna 2 "Utilizzo" del medesimo rigo sia presente:

- il codice "3" - immobile locato in regime di libero mercato, anche per periodi non superiori a 30 giorni o "patti in deroga", oppure concesso in locazione a canone "concordato";
- il codice "11" - immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione in regime di libero mercato, anche per periodi non superiori a 30 giorni o "patti in deroga".

A tal fine, si ricorda che:

- se i contratti di locazione breve sono conclusi con l'intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche tramite la gestione di portali online, e tali soggetti intervengono anche al momento del pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai relativi contratti, tali canoni sono assoggettati ad una ritenuta del 21% a titolo di acconto;
- se tali contratti sono gestiti e "incassati" direttamente dal contribuente, senza intervento di un intermediario, sono assoggettati alla ritenuta del 26% o 21% a titolo d'imposta.

Quanto al CIN (Codice Identificativo Nazionale), l'articolo 13/ter, D.L. 145/2023, ha previsto l'assegnazione da parte del Ministero del Turismo, tramite apposita procedura automatizzata, di un Codice Identificativo Nazionale (CIN), da esporre all'esterno di:

- unità immobiliari ad uso abitativo destinate alla locazione per fini turistici;
- immobili destinati alle locazioni brevi;
- strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere.

I codici attribuiti attraverso la procedura automatizzata, siano essi di nuova emissione o di ricodificazione dei codici precedentemente assegnati dalle Regioni o Province Autonome, confluiscono in un'apposita banca dati nazionale, denominata "Banca Dati Strutture Ricettive" (BDSR).

Le disposizioni in esame avrebbero dovuto entrare in vigore a partire dal 02.11.2024; tuttavia, con Avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale il 22.10.2024, il Ministero del Turismo ha posticipato tale termine al 01.01.2025, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa, al fine di uniformare l'applicazione della nuova disciplina su tutto il territorio nazionale.

Al fine di permettere l'indicazione del CIN, qualora presente, nel quadro B del Moello 730/2025 è stata introdotta la nuova sezione III "Codice CIN", composta dal solo rigo B12.

SEZIONE III - CODICE CIN			
	N. rigo Sezione I	Mod. n.	CODICE CIN
B12	1	2	3

Il nuovo rigo B12 si compone di tre colonne:

- colonna 1 "N. di rigo", nella quale deve essere riportato il numero del rigo della sezione I nella quale sono stati indicati i dati dell'immobile locato;
- colonna 2 "Mod. n.", da compilare in caso di compilazione di più modelli al fine di indicare il numero del modello nel quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato;
- colonna 3 "Codice CIN", nella quale deve essere riportato il Codice Identificativo Nazionale (CIN) assegnato dal Ministero del Turismo.

## REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Nel quadro C, dedicato ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, vengono recepite le novità introdotte per l'anno d'imposta 2024 in materia di:

- lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia;
- lavoratori sportivi;
- misure di riduzione della pressione fiscale, tra cui il c.d. "bonus tredicesima", per cui è stato modificato il rigo C14;
- erogazioni in natura, per la gestione delle quali è stato aggiunto il nuovo rigo C17.

Già le istruzioni in bozza del Modello 730/2025 recepiscono il nuovo regime agevolativo introdotto dall'articolo 5, D.lgs. 209/2023, a partire dall'anno d'imposta 2024, in favore dei lavoratori impatriati che, dal 01.01.2024, trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, a condizione che essi:

- si impegnino a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo di cinque anni;
- non siano stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il loro trasferimento;
- prestino l'attività lavorativa per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio dello Stato;
- siano in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, di cui al D.lgs. 108/2012 e al D.lgs. 206/2007.

A partire dall'anno d'imposta 2024, i redditi di lavoro dipendente ed i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la propria residenza nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, TUIR, concorrono, entro il limite di 600.000 euro, alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50% del loro ammontare.

I suddetti redditi concorrono, invece, alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40% del loro ammontare qualora:

- il lavoratore si trasferisca in Italia con un figlio minore;
- in caso di nascita di un figlio o di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime, a condizione che, durante tale periodo, il figlio minore di età o il minore adottato sia residente nel territorio dello Stato; in tal caso, il beneficio è fruito a partire dal periodo d'imposta in corso al momento della nascita o dell'adozione e per il tempo residuo di fruibilità dell'agevolazione.

Le predette agevolazioni si applicano nel periodo d'imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale nel territorio dello Stato e nei quattro periodi d'imposta successivi.

Dalle istruzioni in esame emerge inoltre che, per il contribuente che, nell'anno 2024, abbia trasferito la propria residenza anagrafica e sia divenuto proprietario, entro il 31 dicembre 2023, e comunque nei dodici mesi precedenti al trasferimento, di un'unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia, il beneficio fiscale si applica per ulteriori tre periodi d'imposta.

In questo caso, negli ulteriori tre periodi d'imposta, i redditi di lavoro dipendente e assimilato, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50% del loro ammontare.

Al fine di recepire i nuovi regimi agevolati, dalle istruzioni in bozza emerge l'introduzione di due nuovi codici da indicare nella sezione I, casella "Casi particolari":

- codice "16" nel caso di fruizione in dichiarazione del nuovo regime agevolativo previsto per i lavoratori impatriati, che consente di far concorrere alla formazione del reddito complessivo, a decorrere dall'anno d'imposta 2024, il 50% dell'ammontare del reddito da lavoro dipendente e assimilato prodotto in Italia entro il limite annuo di 600.000 euro;
- codice "17" nel caso di fruizione in dichiarazione del nuovo regime agevolativo previsto per i lavoratori impatriati, che consente di far concorrere alla formazione del reddito complessivo, a decorrere dall'anno d'imposta 2024, il 40% dell'ammontare

del reddito da lavoro dipendente e assimilato prodotto in Italia entro il limite annuo di 600.000 euro.

Le istruzioni del Modello 730/2025 chiariscono che la casella "Casi particolari" deve essere compilata esclusivamente nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere i benefici e, di conseguenza, il contribuente intenda fruirne, in presenza dei requisiti previsti, direttamente nella dichiarazione dei redditi.

Quanto ai lavoratori sportivi, a partire dal 01.07.2023, la generalità delle somme percepite da soggetti che prestano la propria attività in favore di società o associazioni del settore sportivo dilettantistico rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e non più tra i redditi diversi come precedentemente previsto.

Per l'anno d'imposta 2023 vigeva quindi una coesistenza di due discipline differenti.

A partire dall'anno d'imposta 2024 è venuta meno la coesistenza delle due discipline e, conseguentemente, nel Modello 730/2025, i redditi in esame devono in via generale essere indicati nel Quadro C. Continuano ad essere dichiarati nel rigo D3, Quadro D, i compensi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello subordinato e co.co.co erogati fino al 30.07.2024.

Il Modello 730/2025 e le relative istruzioni recepiscono le nuove misure agevolative previste ai fini dell'abbattimento della pressione fiscale (trattamento integrativo e c.d. "bonus tredicesima").

In particolare, l'articolo 2-bis, D.L. 113/2024, ha riconosciuto, per l'anno d'imposta 2024, un'indennità di importo pari a 100 euro (c.d. "bonus tredicesima" o "bonus Natale") rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che siano in possesso di specifici requisiti reddituali e familiari.

L'indennità viene erogata ai lavoratori dipendenti per i quali sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

- presentino, nell'anno d'imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- abbiano almeno un figlio (anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato), fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, TUIR;
- presentino un'imposta lorda superiore alle detrazioni per lavoro dipendente riconosciute.

L'indennità è erogata, unitamente alla tredicesima mensilità, dal sostituto d'imposta, su richiesta del lavoratore che attesti per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli.

Qualora il beneficio economico erogato dal sostituto d'imposta risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione.

Tale misura impatta sulla sezione V, rigo C14 del quadro C, ridenominata "Riduzione della pressione fiscale (Trattamento integrativo e bonus tredicesima)", che presenta la seguente nuova struttura.

SEZIONE V - RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE (Trattamento integrativo e bonus tredicesima)								
1	2	3	4	5	6	7	8	
C14	CODICE	TRATTAMENTO EROGATO	ESENZIONE RICERCATORI E DOCENTI	ESENZIONE IMPATRIATI	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE (ART. 49 TUIR)	BONUS EROGATO	RESTITUZIONE BONUS PER ASSENZA REQUISITI	GIORNI BONUS
		,00	,00	,00	,00	,00	<input type="checkbox"/>	

Come emerge dalle istruzioni al Modello 730/2025, le predette novità sono state recepite nel rigo C14, sezione V, appositamente ristrutturato, prevedendo che:

- nella colonna 5 "Redditi di lavoro dipendente" venga indicato l'importo del reddito di lavoro dipendente, di cui al punto 721 della CU 2025, necessario al fine di verificare che l'imposta lorda calcolata sui predetti redditi sia di importo superiore alla relativa detrazione spettante;
- nella colonna 6 "Bonus erogato" sia indicato l'importo, di cui al punto 723 della CU 2025, nel quale è riportato l'importo dell'indennità che il sostituto d'imposta ha erogato al dipendente;
- nella colonna 7 "Restituzione bonus per assenza dei requisiti" venga barrata la relativa casella in caso di restituzione del bonus erogato dal sostituto d'imposta e non spettante per assenza dei requisiti;
- nella colonna 8 "Giorni bonus" sia indicato il numero di giorni di lavoro dipendente, di cui al punto 726 della CU 2025, per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione per lavoro dipendente.

Dal 01.07.2020 è riconosciuta, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, una somma di importo massimo pari a 1.200 euro che non concorre alla formazione del reddito complessivo, a titolo di "trattamento integrativo", la cui disciplina è contenuta nel D.L. n. 3/2020.

Al fine di adeguare la spettanza del trattamento integrativo all'innalzamento della detrazione per lavoro dipendente (passata da 1.880 a 1.955 euro per redditi fino a 15.000 euro) prevista dalle misure di riforma delle aliquote IRPEF, il D.lgs. 216/2023 ha disposto l'inserimento di una sorta di meccanismo correttivo volto a salvaguardare i titolari di reddito complessivo fino a 15.000 euro.

Tale meccanismo è stato recepito già dalle istruzioni in bozza: pertanto, per l'anno d'imposta 2024, il trattamento integrativo è riconosciuto ai contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, a condizione che l'imposta lorda, determinata tenendo conto solo dei redditi da lavoro dipendente e di alcuni assimilati, sia di importo superiore alla detrazione spettante per lavoro dipendente, diminuita dell'importo pari a 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

Infine, quanto alla “nuove” erogazioni in natura riconosciute ai lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati (o meglio, le nuove misure *welfare*), occorre ricordare che, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3, articolo 51, TUIR, non concorre a formare il reddito imponibile il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro entro la soglia di 258,23 euro.

Per il periodo d'imposta 2024, è stato previsto che non concorre a formare reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento di:

- utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale,
- spese per l'affitto della prima casa,
- interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale,
- entro il limite complessivo di 1.000 euro.

Il limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati), a condizione che dichiarino al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

Le istruzioni di compilazione del Modello 730/2025 chiariscono che, per le spese rimborsate di cui sopra, il contribuente non può beneficiare delle altre agevolazioni previste, quali, ad esempio, la detrazione degli interessi passivi dei mutui di acquisto o costruzione dell'abitazione principale o la detrazione per inquilini di immobili adibiti ad abitazione



## Le prossime scadenze



---

15 aprile 2025

### **SOCIETÀ DI CAPITALI E COOPERATIVE**

Termine entro cui depositare, presso la sede sociale, del bilancio dell'esercizio 2024 comprensivo delle allegate relazioni, nel caso l'assemblea di bilancio sia stata fissata al 30.04.2025.

---

16 aprile 2025

### **VERSAMENTO RITENUTE**

Termine entro cui versare le ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti.

---

### **RINVIO 2° ACCONTO IRPEF**

Termine per versare la 4<sup>a</sup> rata., da parte delle persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi fino a € 170.000, che hanno optato per la rateazione dell'acconto delle imposte sui redditi di novembre 2024.

---

### **DIVIDENDI**

Termine per versare le ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.

---

### **IVA – LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO**

Termine entro cui i contribuenti mensili devono operare la liquidazione del mese precedente e versare l'eventuale imposta a debito.

---

---

**IVA**

Termine entro versare la rata dell'Iva relativa al 2024 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.

---

25 aprile 2025

**ELENCHI INTRASTAT**

Termine entro cui presentare gli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Vanno presentate anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente.

---